

Donne immigrate e aspetti legali nella denuncia della violenza. Il Codice Rosso e i nuovi reati.

Di Caterina Boca, Avvocato – Caritas italiana

La violenza contro le donne

Secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd di Istanbul) è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di **natura fisica, sessuale, psicologica o economica**, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Art. 3



La violenza domestica

*“ ... si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano **all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva,** indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*



La ratio della legge 19 luglio 2019, n. 69

- Le esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
- l'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.



... poi c'è la Convenzione di Istanbul

Che agli artt. 15 e 50 dispone misure sulla formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza e alla tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati.



Un percorso che parte da lontano...

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Contiene una definizione della violenza di genere (“Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere”, considerando n. 18), precisando che essa è “una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle *relazioni strette*, la *violenza sessuale* (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la *tratta di esseri umani*, la *schiavitù* e *varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»*”(considerando n. 18).

La direttiva, tra l'altro, ha previsto che gli Stati membri dell'Unione debbano assicurare misure per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, oltre che da intimidazione e ritorsioni, garantendone la protezione fisica (art. 18) e ha disposto che, fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono che durante le indagini penali l'audizione della vittima si svolga “senza ritardo” dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato.



Codice Rosso

La **Legge 19 luglio 2019, n. 69** (recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”) viene denominata “Codice Rosso”, **per una serie di strumenti che più celermente dovrebbero garantire la tutela della donna** vittima di alcuni reati legati alla violenza come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale.

Si tratta di quei reati reputati «spia» della degenerazione delle relazioni familiari o cmq di quelle «strette».

01

Comunicazione orale

La polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, **riferisce immediatamente** al pubblico ministero, anche in forma orale.

02

PM assume info in tre giorni

il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, **entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.**

Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa;

03

Senza ritardo

gli **atti d'indagine** delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire **senza ritardo**.



4 nuovi reati dopo la legge “codice Rosso”

Modifica all'art. 612-ter c.p.– delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn inserito dopo il delitto di stalking.), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

nuovo art. 583-quinquies c.p. reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti **al viso**, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

art. 558-bis c.p. – reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque **anni**. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

art. 387-bis – violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.



Sui maltrattamenti contro familiari e conviventi

La legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) con l'obiettivo di:

1. inasprire la pena;
2. prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
3. considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi **è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione**, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.



Ulteriori modifiche al codice penale

il **delitto di atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;

i **delitti di violenza sessuale** (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;

il **delitto di atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;

il **delitto di omicidio**, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

Infine, con una **modifica all'art. 165 c.p.**, il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.



Le modifiche al codice di procedura penale

È previsto **l'obbligo per il giudice di penale** – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – **di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti** adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;

Viene **modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati** dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);

Sono previste una serie di **obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione**, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.



Ulteriori interventi

Prevedere **l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale** della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;

interventi volti a modificare il trattamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere (benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

individuare nella **procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo** sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.



Principale normativa italiana in materia di immigrazione e protezione internazionale

Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*;

Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, *Regolamento di attuazione del TUI*

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della Direttiva Europea 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” cd. ***Decreto qualifiche***

Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della Direttiva Europea 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” - cd ***Decreto procedure***

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - ***cd Decreto Accoglienza***



I cittadini stranieri in Italia

I permessi di soggiorno validi al 1° gennaio 2020 sono 3.438.707, il 61,2% dei quali è stato rilasciato nel Nord Italia, il 24,2% nel Centro, il 10,8% nel Sud e il 3,9% nelle Isole.

I cinque Paesi di provenienza prevalenti fra i titolari di permesso di soggiorno sono, nell'ordine, Marocco (circa 400 mila cittadini), Albania (390 mila), Cina (289 mila), Ucraina (227 mila) e India, che con poco meno di 160 mila.

il dato complessivo sui **cittadini stranieri residenti in Italia** (compresi, dunque, i cittadini comunitari), che in base alle elaborazioni Istat **al 1° gennaio 2020 ammontano a 5.306.548** (con un'incidenza media sulla popolazione italiana dell'8,8%), la maggior quota è rappresentata dai rumeni (1.207.919).



Il soggiorno del cittadino straniero

- L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di **passaporto valido o documento equipollente** e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione.
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, muniti di **carta di soggiorno, permesso di lungo periodo, permesso di soggiorno**, tutti in corso di validità o dei quali è stato chiesto il rinnovo.



Dati sui pds in Italia

- I motivi dei permessi di soggiorno confermano la tendenza all'inserimento stabile, in quanto, in relazione alla durata, **la maggior parte dei permessi è a lunga scadenza (62,3% del totale); mentre quelli di breve durata si attestano sul 37,7%.**
- Stando ai motivi del soggiorno, si conferma la prevalenza di **quelli familiari** (pari al 48,6% del totale), seguiti da **quelli lavorativi** (41,6%). Terzi per volume i **permessi collegati all'asilo e alla protezione internazionale (5,7%)** e quarti quelli **per studio** (appena l'1,5%).



Quali tipologie di pds in possesso delle donne straniere?

Motivi di lavoro, familiari, studio, attesa occupazione, asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, casi speciali, cure mediche, assistenza minore ...

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

La durata dei pds è stabilita dal TUI o dal Regolamento di attuazione.



La tutela delle donne prive di pds

«L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità**, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano»

Art. 34 TUI



La tutela delle donne prive di pds

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, **quando mancano o vengono a mancare i requisiti** richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, **sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi** che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché', per lo straniero già' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.



La violenza domestica nel TUI.

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, **il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.**

Con la proposta o il parere sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura “*casi speciali*”, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.



La violenza domestica nel TUI.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore **quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza**. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente.

Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.



La violenza domestica nel TUI.

Si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Possono essere rilevate: nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento o nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura “*casi speciali*”, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.



I minori. Cosa succede nel caso di separazione dovuta a violenze domestiche

1. Il minore ha diritto di **crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.**
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia **sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.**
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Legge 184 del 1983



La tutela del minore. Lo sviluppo psicofisico

Art 3.1 comma 3 del TUI –

Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La protezione speciale art 19 comma 1.1

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che **l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica , **nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati**, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, **si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami** familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.



Quando si rilascia il pds per protezione speciale

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, **ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.**

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.



La Commissione territoriale e i suoi ambiti di applicazione



Riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del TUI la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale".

Rilascia il parere al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nel caso in cui sia presentata al Questore una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, e ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del TUI.

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. (cure mediche)

Trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. (assistenza minore)





Sul permesso per cure mediche ex art 19 comma 2 lett. d bis)

Art 19, comma 2 lettera d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tale ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.